

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Napoli Sezione Lavoro riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati

Dott. Antonietta Savino	Presidente
Dott. Gabriella Gentile	Consigliere
Dott. Michela Bacchetti	Consigliere rel. (Giudice Ausiliare)

ha pronunciato in grado di appello in funzione di Giudice del Lavoro all'udienza del 20.12.2024 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero 2597 dell'anno 2022 del Ruolo Lavoro

TRA

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Ida Verrengia, Vincenzo di Maio, Erminio Capasso, Gianluca Tellone, Roberto Maisto e Itala De Benedictis Luca Cuzzupoli, PEC avv.luca.cuzzupoli@postacert.inps.gov.it

Appellante

E

SANTORO RITA, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Zannini presso il cui studio in Falciano del Massico (CE) via Vellaria 20 ha eletto domicilio; pec avv.carlozannini@pec.it

Appellata

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, depositato in data 22.10.2022 l'Inps proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere -Sezione Lavoro- n.2418/2022, pubblicata il 13.10.2022, che, in accoglimento dell'impugnazione dei provvedimenti amministrativi proposta da Santoro Rita, previo accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato agricolo tra quest'ultima e la ditta Villano Giovanni, negli anni 2005, 2007 e 2008, per n. 102 giornate, aveva dichiarato il diritto della stessa alle prestazioni previdenziali già riconosciute dall'INPS, in relazione ai predetti periodi, dichiarando indebita la richiesta di restituzione delle somme e compensando le spese di lite.

L'INPS si doleva della decisione nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto non applicabile, per queste annualità (2005, 2007 e 2008), la pubblicazione telematica sul sito Intranet dell'Inps del provvedimento di cancellazione, previsto dall'art. 38, comma 7, del DL 98/2011 convertito in L. 111/2011, pubblicazione valida, secondo il Tribunale, solo per le giornate successive alla entrata in vigore della stessa norma; facendo, pertanto, decorrere la decadenza non dalla pubblicazione telematica del provvedimento di cancellazione ma dal provvedimento dell'Inps del febbraio 2016 di richiesta di restituzione delle somme indebite, il primo giudice aveva erroneamente ritenuto non intervenuta alcuna decadenza per fare valere l'esistenza del rapporto di lavoro ed il diritto alle prestazioni.

Secondo l'Istituto anche l'ulteriore determinazione del Giudice di prime cure che riteneva (anche nell'eventuale ipotesi di decadenza ex art. 22 DL 7/1970 dell'impugnazione della cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli) di potere accertare l'esistenza, nel caso in esame, dello svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato in agricoltura era errata in quanto contrastava con le evidenze istruttorie ed i verbali ispettivi che accertavano situazioni non smentite dai testi.

Insisteva, quindi, affinché la Corte rigettasse la domanda introduttiva posto che la sentenza violava le disposizioni in materia di decadenza, art 22 DL 7/1970, di efficacia di pubblicità legale dei provvedimenti di cancellazione anche per le annualità antecedenti l'entrata in vigore del DL 98/2011 art 38 co 7 convertito con L. 111/2011 ed osservava che sussistevano tutti i presupposti per la ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c ., (disoccupazione agricola erogata per € 3.556,47), in quanto mancava l'iscrizione della lavoratrice nelle liste dei lavoratori agricoli e non poteva essere accertata l'esistenza del rapporto di lavoro al solo fine di trattenere le prestazioni, osservando, in ogni caso, che non era stata neppure eccepita la prescrizione.

Con comparsa del 4.6.2024 si costituiva Santoro Rita che, con varie argomentazioni, contrastava l'impugnazione e svolgeva appello incidentale relativamente al capo della sentenza che rigettava la sua domanda intesa “a sentire dichiarare che le somme pretese in *restituzione non erano dovute per mancata prova dell'effettivo pagamento*”.

All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame dell'Inps è fondato e, pertanto, va accolto.

Nella fattispecie concreta, come è pacifico tra le parti e risulta in atti, l'indebito ha ad oggetto l'indennità di disoccupazione agricola relativa agli anni dal 2005, 2007 e 2008, chiesta in restituzione dall'Inps in conseguenza della cancellazione dell'odierna appellata dall'elenco dei braccianti agricoli, stante il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con l'azienda agricola di Villano Giovanni.

Il Tribunale, dopo avere ritenuto l'inapplicabilità della normativa in tema di pubblicazione telematica della cancellazione dall'elenco dei braccianti agricoli per il periodo antecedente all'entrata in vigore del dl 98/2011, ha, poi, affermato che, in ogni caso, la decadenza incideva *“sul diritto all'iscrizione/reiscrizione negli elenchi”* ma non impediva *“al giudice dal procedere all'accertamento incidentale dell'esistenza del rapporto di lavoro ai fini del riconoscimento della subordinazione; quindi, ritenuta tempestiva l'azione giudiziaria proposta dall'appellata a giugno 2016 (previa presentazione del ricorso amministrativo) avverso la decisione dell'INPS del 24.2.2016, che, sulla base delle cancellazione dagli elenchi avvenuta con pubblicazione dei nominativi in data 16.6.2015 – 10.7.2015, chiedeva la ripetizione delle indennità di disoccupazione, ricevuta per gli anni 2005, 2007, 2008, ha espletato l'istruttoria testimoniale arrivando alla conclusione che dalla prova fosse emersa l'esistenza del rapporto di lavoro.*

Pertanto, dopo avere disatteso la contestazione contenuta nel ricorso di prime cure in ordine al mancato pagamento delle somme chieste in restituzione dell'Inps, ha accolto la domanda della odierna appellata.

Fatta questa doverosa premessa circa la res controversa in questo grado dell'appello e partendo dalle critiche dell'Istituto appellante, non può non rilevarsi la fondatezza della censura con cui si sostiene l'erroneità della decisione che ha affermato l'irripetibilità delle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2005, 2007, 2008, nonostante la cancellazione dagli elenchi e l'intervenuta decadenza dal diritto all'iscrizione nell'elenco per tali anni, affermata dallo stesso Tribunale.

Non è condivisibile l'interpretazione prospettata dal Tribunale in sentenza circa la inapplicabilità della nuova disciplina sulle notifiche telematiche al caso in esame e comunque della rilevanza della decadenza ai soli fini della impugnazione della cancellazione dalle liste ma non in riferimento all'accertamento del diritto alle prestazioni.

Ed invero, una volta accertata la decadenza di cui al D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, art. 22 (120 giorni per l'esercizio della azione giudiziaria avverso i provvedimenti definitivi adottati in

sede amministrativa sul diritto alla iscrizione negli elenchi), il giudice non può egualmente dichiarare il diritto alla prestazione previdenziale in agricoltura sulla base del solo accertamento del rapporto di lavoro, prescindendo dall'iscrizione nelle liste dei braccianti agricoli, come se si trattasse di diritti distinti (cfr in tal senso Cass. 2019/6229 e Cass. 14994/2015).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, nell'arresto n. 1133 del 26 ottobre 2000, hanno chiarito che il diritto dei lavoratori subordinati a tempo determinato nel settore dell'agricoltura alle prestazioni previdenziali è condizionato all'esistenza di una complessa fattispecie, che è costituita dallo svolgimento di un'attività di lavoro subordinato a titolo oneroso per un numero minimo di giornate per ciascun anno di riferimento, che risulti dall'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940, n. 1949 e successive modifiche ovvero dal possesso del cosiddetto certificato sostitutivo. Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o del certificato sostitutivo, gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio.

Non vi è dubbio, quindi, che la iscrizione negli elenchi costituisca presupposto per richiedere la indennità di disoccupazione agricola, di talché l'interessato deve chiedere il riconoscimento del diritto alla iscrizione nel medesimo giudizio promosso per ottenere la prestazione di disoccupazione (in termini: Cassazione civile sez. lav., 15/07/2005, n. 14994).

Il rilievo che l'atto di iscrizione è soltanto atto accertativo di un diritto alla iscrizione, che nasce dalla prestazione lavorativa, comporta unicamente la azionabilità di tale diritto davanti al giudice ordinario; non consente, invece, di riconoscere il diritto alla prestazione previdenziale indipendentemente dalla attualità del diritto alla iscrizione e dunque nel caso di maturazione della decadenza prevista dalla citata L., art. 22, che ha natura di decadenza sostanziale (ex plurimis: Cassazione civ. sez. lav., 12/05/2015, n. 9622, Cass. 1ottobre 1997 n. 9595; Cass., 21 aprile 2001 n. 5942; Cass., 8 novembre 2003 n. 16803; Cass., 10 agosto 2004 n. 15460, 18 maggio 2005 n. 10393; Cass., 5 giugno 2009, n. 13092).

La decisione in questa sede impugnata, quindi, si pone in contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte fin qui riportato e non può essere condivisa.

Ed invero, come rilevato dalla Suprema Corte, la notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma (cfr Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2022, n.37974 e Cass. Civ., n. 41469 del 2021) e nel caso in esame la pubblicazione è avvenuta nel periodo 16.6.2015-10.7.2015, il deposito del ricorso introduttivo del giudizio, inteso ad accertare il diritto a trattenere le prestazioni, è del 23 giugno 2016.

Fondato è quindi l'appello dell'INPS che va accolto.

Rimane a questo punto da esaminare l'appello incidentale della Santoro, che ha censurato la decisione di primo grado solo nella parte in cui era stata ritenuta infondata e generica la sua contestazione circa l'intervenuto pagamento delle somme di cui l'Inps ha chiesto la restituzione.

Tale censura va disattesa essendo la motivazione del primo giudice pienamente condivisibile per le ragioni che seguono.

Si osserva in primo luogo che la parte appellata, con il ricorso di primo grado, senza contestare di avere presentato negli anni dal 2005, 2007 e 2008 regolare domanda di disoccupazione agricola e senza dare alcun conto dell'esito di quelle domande, ha sostenuto la nullità dei provvedimenti di ripetizione per assenza dei presupposti, il diritto alla prestazione, ed ha affermato genericamente di non avere ricevuto il pagamento, della cui prova era comunque onerato l'istituto, non potendo ricordare o verificare l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo.

L'assicurata, quindi, come già ben evidenziato dal primo giudice, non ha contestato specificatamente gli estremi dei diversi provvedimenti di indebito che contenevano la data dalla domanda dalla stessa presentata, la prestazione riconosciuta e l'importo erogato dall'Istituto, ma si è limitata ad allegare il suo diritto alla prestazione, salvo affermare genericamente di non avere ricevuto il pagamento ovvero di avere difficoltà a verificarne l'effettivo incasso.

A fronte dell'indicazione nei provvedimenti impugnati di tutti gli estremi che hanno legittimato la corresponsione delle prestazioni, che sono divenute indebite solo a seguito del

disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo ed al conseguente riesame delle domande, l'affermazione di non avere ricevuto il pagamento appare quindi effettivamente generica, perché non contrasta efficacemente gli elementi puntualmente specificati nei provvedimenti di indebito.

La Santoro non ha contestato di avere presentato in tutti gli anni in questione la domanda di disoccupazione agricola, non ha eccepito che le domande non erano state evase ovvero che non avevano avuto esito o che fossero state respinte, ma ha, per converso, allegato circostanze idonee a provare il diritto all'iscrizione nelle liste ed alle conseguenti prestazioni.

A fronte della sua iscrizione negli elenchi e della regolare domanda amministrativa, deve necessariamente ritenersi che la prestazione sia stata erogata, essendo d'altra parte, del tutto improbabile che non lo sia stata per nessuno degli anni interessati e che l'Ente previdenziale chieda la restituzione di somme mai erogate.

In ogni caso l'Inps ha fornito anche la prova e dell'avvenuto pagamento.

Ed invero, come risulta dalla relazione inviata dall'Ufficio amministrativo e come emerge dalla documentazione amministrativa già depositata in primo grado, la liquidazione della disoccupazione agricola per l'anno 2005 è stata effettuata il 18.7.2006, quella per l'anno 2007 l'8.7.2008 e quella per l'anno 2008 il 6.7.2009; ne consegue che la revoca operata dall'INPS nel febbraio 2016 per le somme erogate in riferimento agli anni 2005, 2007 e 2008 e la pretesa della restituzione di quanto indebitamente percepito risultano fondate, legittime e mai efficacemente contrastate dalla Santoro.

Si tratta di pagamenti certamente incassati posto che non sono stati riaccreditati all'Istituto Previdenziale.

Va sottolineato, inoltre, che per le prestazioni erogate dall'INPS ai lavoratori non è previsto il rilascio di quietanze (cfr. Cassazione civile sez. VI, 27/11/2014, n.25251) sicché quanto prodotto dall'Istituto è idoneo, alla luce delle domande svolte e delle difese ed eccezioni spiegate, a dimostrare il suo assunto.

Conclusivamente, per le suesposte ed assorbenti considerazioni, l'appello incidentale deve essere rigettato, mentre, in accoglimento di quello dell'Inps, la sentenza di primo grado va riformata nel senso che va rigettata la domanda di primo grado avanzata dalla Santoro.

Le spese del doppio grado si compensano atteso il diverso parziale esito del giudizio, la complessità delle varie questioni affrontate e le ragioni della decisione con il richiamo anche a recenti sentenze della Cassazione.

P.Q.M.

La Corte così provvede:

Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza rigetta integralmente la domanda di primo grado.

Rigetta l'appello incidentale proposto da Santoro Rita.

Compensa le spese del doppio grado.

Dà atto che ricorrono, per l'appellante incidentale, le condizioni processuali, ai sensi dell'art.1, comma 17, l.n. 228/2012 che ha introdotto il comma 1-quater all'art.13 DPR 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13 comma 1 bis DPR n.115/2002, se dovuto.

Napoli, 20 dicembre 2024

Il Giudice Estensore

Il Presidente